



**CITTÀ DI ISPICA**

**\*\***

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER  
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
(C.O.S.A.P.)**

**Modifica art. 28 con Delibera C.C. n. 23 del 28/07/2015**

## PARTE I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO; RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

##### Art. 1

##### Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "concessione", l'atto amministrativo, scritto \*\* mediante il quale il Comune **concede la possibilità di occupare spazi ed aree pubbliche** l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, sia le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni permanenti, sia le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso pubblico della collettività;
- per "Regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

##### Art. 2

##### Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, di attuazione della delega prevista dall'art.3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n.662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto:

In particolare, il presente Regolamento disciplina:

- A) - **Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni che interessano l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.**
- B) - Le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
- C) - Criteri di determinazione del canone;
- D) - Agevolazioni speciali;
- E) - Modalità e termini per il pagamento del canone;
- F) - Accertamento e sanzioni;
- G) - Disciplina transitoria.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che può derivare alla collettività per la sottrazione del bene all'uso pubblico.

### **Art. 3** **Concessioni/Autorizzazioni**

#### **1. Si adotta il provvedimento di concessione quando è previsto il pagamento del canone.**

### **Art. 4** **Il funzionario addetto al canone**

1. \*\* Il Funzionario Responsabile preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere.

\*\*

2. In particolare, il Funzionario Comunale:

- cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
- cura tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
- sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette e ne dispone la notifica;
- appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione coattiva;
- (in caso di gestione del canone affidata a terzi) verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato d'appalto;
- compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.

3. **Il Funzionario responsabile si avvale della collaborazione di** altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

## **PARTE II**

### **LA CONCESSIONE**

#### **Art. 5** **Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione**

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n.241.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve consensualmente tale obbligo.

## **Art. 6**

### **Attivazione del procedimento amministrativo**

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione. La domanda, che va redatta in carta legale, su apposito modello predisposto dal Comune, deve contenere, a pena di nullità:

- a) - i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) - l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) - l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata o la fascia oraria dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) - l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) - la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) - l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
- g) - la sottoscrizione da parte del richiedente.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 7**

### **Termine per la definizione del procedimento amministrativo**

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività.

In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

## **Art. 8**

### **Istruttoria**

1. **Il Funzionario di cui all'art. 4**, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata e la assegna **al Responsabile del Procedimento**.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art.4, il responsabile formula all'interessato, entro 8 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 6 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 5 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

## **Art. 9 Conclusione del procedimento**

1. Il responsabile **del procedimento**, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al \*\* funzionario responsabile per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art.63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446.

## **Art. 10 Rilascio della concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal \*\* funzionario responsabile del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo
- spese di sopralluogo
- deposito cauzionale.

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione relativa al corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 8 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

**Art. 11**  
**Contenuto del provvedimento di concessione/ autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

**Art. 12**  
**Principali obblighi del concessionario**

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/ autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonchè di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

5. Il concessionario è obbligato a versare il canone alle scadenze fissate.

**Art. 13**  
**Revoca e modifica della concessione/autorizzazione**  
**Rinuncia**

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art.10, comma 2.

## **Art. 14**

### **Decadenza dalla concessione/autorizzazione**

**1.** La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione o violazione delle norme stabilite dalla legge o dai regolamenti);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/ autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento;
- violazione delle norme di cui all'art.15, relativo al divieto di subconcessione o alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
- mancata realizzazione, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, delle opere previste con attrezzature infisse stabilmente al suolo.

**2.** La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, nè esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

**3.** Sono causa di decadenza della concessione:

- a) - la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) - la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

**4.** La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

## **Art. 15**

### **Subentro nella concessione/autorizzazione**

**1.** Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

**2.** E' ammesso, il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.

**3.** Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisce a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 3 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 6.

**4.** Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

**5.** Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con

insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio, fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

#### **Art. 16**

#### **Rinnovo della concessione/autorizzazione**

**1.** I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

**2.** Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.

**3.** Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

**4.** Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

**5.** Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.

#### **Art. 17**

#### **Occupazioni d'urgenza**

**1.** E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori urgenti. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con l'obbligo di immediata liberazione dell'area.

**2.** Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 4 ore e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonchè per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

### **PARTE III**

#### **DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

#### **Art. 18**

#### **Oggetto del canone**

**1.** Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle



strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Sono comunali, ai sensi dell'art.2, comma 7, del Decreto Legislativo n.285 del 1992, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti i centri abitati individuati con atto deliberativo n.905 del 12/11/1993 della G.M.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonchè le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

- a) - Tende a fronte di esercizi pubblici/commerciali;
- b) - Pianerottoli;
- c) - Fioriere davanti alla porta di ingresso di esercizio pubblico o artigianale;
- d) - Gradini fino a 2 mq.;
- e) - Occupazioni del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;
- f) - Occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi (allacciamento idrico e fognante);
- g) - Occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività senza finalità di lucro;
- h) - Occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti;
- i) - Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici per finalità di assistenza, Previdenza, Sanità, Educazione, Cultura e Ricerca scientifica;
- l) - Commercio Ambulante Itinerante con sosta fino a un'ora;
- m) - Occupazioni occasionali non superiori ad ore 4;
- n) - Le occupazioni di aree cimiteriali;
- o) - Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose.
- p) - Griglie, bocche di lupo, lucernai;
- q) - Occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità;
- r) - Occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- s) - Occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- t) - Occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del D.L. 4/12/1997, n.460, a condizione che le stesse risultino iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- u) - **Le occupazioni con cantieri edili.**

**Art. 19**  
**Soggetti tenuti al pagamento del canone**

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusiva, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

**Art. 20**  
**Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno, e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiore all'anno sono computate in misura proporzionale.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

**Art. 21**  
**Suddivisione del territorio comunale**

La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree o degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in 3 categorie, così come risulta dagli elenchi di classificazione approvati dal Consiglio Comunale con la Delibera n.161 del 10/12/1994 sentito il parere favorevole della Commissione Edilizia con atto n.26 dell'11/6/1994.

**Art. 22**  
**Determinazione della misura di tariffa base**

1. Occupazioni temporanee:

a) - per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di

Occupazione del suolo		
I <sup>^</sup> CATEGORIA	II <sup>^</sup> CATEGORIA	III <sup>^</sup> CATEGORIA
£. 2.000	£.1.200	£. 600

b) - Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo del presente regolamento, è determinata ad ore effettive di occupazione.

## 2. Occupazioni permanenti:

a) - Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura del 9% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1 lett.a).

### **Art. 23**

#### **Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione**

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata dall'art.22 del presente regolamento, determinato in via analogica, secondo l'andamento del valore commerciale dell'area.

2. Il valore di cui al comma 1 determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 25 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,030 e superiore a 8,00.

### **Art. 24**

#### **Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie**

##### **A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:**

##### **1) - Passi carrabili. Definizione**

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisto di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone.

L'amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura "convenzionale" di mq.10,00.

La superficie del passo carrabile è quella effettiva risultante dal relativo atto di concessione.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione della Tosap.

Qualora i soggetti interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi a norma del Codice della strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione (nella misura di € 20.000).

##### **2) - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere**

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati nonchè le occupazioni destinate all'esercizio e alla manutenzione da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui all'articolo 47 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

### **3) - Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti**

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonchè le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

## **B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

### **1) - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere**

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera a), punto 2), del presente articolo 2 tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

### **2) - Occupazioni nei mercati settimanali, mensili, stagionali e posteggi sparsi**

Per i mercati settimanali, mensili, stagionali e posteggi individuati con atto deliberativo n.60 del 30/5/1976, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

### **3) - Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante**

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione.

Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata di 12 ore. La sosta lungo il percorso previsto, ancorchè per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

### **4) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia**

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione.

Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

## Art. 25

### Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

#### OCCUPAZIONI:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	I CATEGORIA	II CATEGORIA	III CATEGORIA
1) - passi carrabili	0,32	0,32	0,32
2) - spazi soprastanti e sottostanti per occupazioni ordinarie	1,25	1,25	1,25
3) - aree di mercato	1,25	1,25	1,25
4) - distributori di carburanti	1,30	1,30	1,30
5) - impianti pubblicitari	0,46	0,46	0,46
6) - attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	0,25	0,25	0,25
7) - commercio in forma itinerante **	1,25	1,25	1,25
8) - cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	0,035	0,035	0,035
9) - chioschi, edicole, occupazioni con strutture fisse al suolo	0,65	0,65	0,65
10) - manifestazioni politiche, culturali o sportive	0,25	0,25	0,25
11) - aree in occasione di fiere e festeggiamenti	1,25	1,25	1,25
12) - aree per tavolini, sedie, recinzioni, pedane antistanti esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande	1,00	1,00	1,00

**Art. 26**  
**Criteri ordinari di determinazione del canone**

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art. 22 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economico (CE) di cui alla tabella dell'art. 25. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

FORMULA:  $PTB \times CE \times MQ/M \times 365$

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella giornaliera di cui al comma 1, lettera B), per i giorni di effettiva occupazione.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art.21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art.25. L'importo così ottenuto va ripartito a ore di occupazione (O) e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

FORMULA:  $TB \times CE : O \text{ (ore effettive)} \times MQ/M$

2. Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art.26 del nuovo codice della strada, approvato con Decreto legislativo 10 aprile 1992, n.285.

**Art. 27**  
**Criteri particolari di determinazione del canone**  
**occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, come segue:

- £. 1250 per utente (se il comune ha una popolazione fino a 20.000 abitanti);
- £. 1000 " " (se il comune ha una popolazione oltre i 20.000 abitanti).

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a £ 1.000.000. La medesima misura di £ 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

3. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quella di istituzione del canone, detto onere è determinato, sulla base delle modalità di cui all'art.26, con riferimento alla misura di tariffa minima di £ 54 ridotta del 50%.

## **Art. 28** **Agevolazioni**

1. Le tariffe ordinarie del canone per le occupazioni permanenti e temporanee, di cui agli articoli 24 e 25, sono ridotte:

a) - del 10 per cento, per le occupazioni realizzate per finalità politiche, culturali o sportive limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione, per una durata superiore a 15 giorni;

b) - del 30 per cento, per le occupazioni ordinarie permanenti o temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purchè prive di appoggi al suolo pubblico;

c) - del 50 per cento, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, di cui all'art.24 comma 2;

\*\*

d)- del 50 per cento, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;

e) - del 50 per cento, per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

f) - del 50 per cento, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 8 giorni.

**g) – del 75 per cento per le sole occupazioni permanenti, relative alle aree per tavolini sedie, recinzioni, pedane antistanti esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, chioschi, edicole e occupazioni con strutture fisse al suolo, da concedere a coloro che occupano il suolo pubblico con allestimenti (tavolini ù, sedie, ombrelloni, piccoli gazebo, luci, fioriere, ecc.) che comportino una valorizzazione estetica del Centro Urbano e che non hanno installato all'interno dei loro locali apparecchi che consentano vincita in denaro quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, video poker , slot machine, videolottery ed altresì si impegnano a non installare tali apparecchi per l'intera durata dell'occupazione concessa. L'agevolazione va richiesta presentando apposita dichiarazione all'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione.**

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

## **PARTE IV** **CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE**

### **Art. 29** **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione, mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune con arrotondamento alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

**2.** Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.

**3.** Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.

**4.** Per importi superiori a £ 500.000 , il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in rate trimestrali anticipate di eguale importo con scadenza al 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre.



**5. Il titolare della concessione permanente può affrancare il canone mediante il pagamento di 20 annualità.**

**Art. 30**

**Sanzioni**

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al **100%** del canone.

2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 15 giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere, allegato all'atto di concessione. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i giorni di cui sopra.

3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta del 50% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.

4. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art.20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art.14 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

**Art. 31**

**Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi**

1. L'Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'Amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni.

3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 2 anni dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art.52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, mediante ingiunzione fiscale di cui al R.O.. 14 aprile 1910, n.639.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 1 anno dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

## **PARTE V**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 32**

##### **Disposizioni transitorie**

**1.** Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, semprechè le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

**2.** Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

**3.** Il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 1° gennaio 1999 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente come da articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n.446 del 1997, prendendo a base il numero degli utenti alla data medesima.

#### **Art. 33**

##### **Disposizioni finali**

**1.** Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.

**2.** Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

**3.** E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.